

# **Regolamento per l'organizzazione delle assemblee studentesche**

## **1. Definizione e normativa di riferimento**

1. Le assemblee sono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. Esse costituiscono un diritto soggettivo degli studenti della scuola secondaria superiore, non rimesso a facoltà discrezionale degli organi scolastici, e un dovere, come accade per l'esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni.
4. L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all'osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge e alla conformità con il Regolamento dell'Istituto di Istruzione Superiore e allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998).
5. Per tutto ciò che non viene espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa di riferimento: D.P.R. 416/1974; D. lgs. 297/1994, artt. 12,13,14; C.M. 312/1979, par. I.

## **2. Finalità**

1. Le assemblee studentesche, insieme e in dialogo con le attività proposte nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, concorrono alla crescita personale e all'arricchimento culturale, favoriscono il senso di responsabilità e l'autonomia degli allievi, promuovono il rispetto di persone e cose, sviluppano la collaborazione tra generazioni diverse nel contesto scuola.
2. A cura degli studenti organizzatori, con il coinvolgimento delle componenti scolastiche che ne diano disponibilità, le assemblee possono riferirsi all'approfondimento dei problemi della scuola o della società, sempre in funzione della formazione culturale e civile degli allievi, favorendone il coinvolgimento e rispondendo agli interessi particolari delle classi.

## **CAPO I - Assemblee di Istituto**

### **3. Funzionamento**

1. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese in orario scolastico.
2. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
3. Per quanto possibile, in relazione alla disponibilità dei locali con particolare riferimento alle palestre, le assemblee vengono organizzate in giorni diversi, o per lo meno alternati, della settimana.
4. L'assemblea di Istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione di una giornata, garantendo, per ragioni di sicurezza, le operazioni di accertamento delle presenze degli studenti alla prima e all'ultima ora di assemblea.
5. Essendo variabile il monte ore giornaliero, in relazione alla sua effettiva durata, si intendono i seguenti limiti massimi: inizio alle ore 8.40, termine alle ore 12.35.

6. Gli studenti impegnati nell'organizzazione del monte ore, i cui nominativi saranno formalmente comunicati alla Dirigenza in tempo utile (5 giorni antecedenti) e opportunamente segnalati sul registro di classe, potranno uscire anticipatamente e rientrare più tardi, rispetto a questi orari, dalla classe, per effettuare l'allestimento e lo smantellamento di quanto necessario per le attività previste.
7. L'informazione alle famiglie, relativa alle assemblee di istituto, viene divulgata dal Dirigente Scolastico tramite l'affissione all'albo della richiesta di convocazione e la conseguente circolare pubblicata sul sito di Istituto e sul Registro di classe.

#### **4. Organizzazione**

1. Le assemblee di istituto possono essere organizzate: a) per classi parallele in relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali; b) in forma di monte ore, con attività diverse sulla base degli interessi degli alunni; c) per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
2. L'organizzazione come abitudine nell'istituto avviene in collaborazione con docenti e genitori, con particolare riferimento ai lavori del Consiglio di istituto, soprattutto per quanto attiene alle attività proposte, se di natura meno tradizionalmente assembleare, e alle garanzie minime di sicurezza dal punto di vista logistico.
3. A tal proposito, ad un numero non superiore a quattro di assemblee, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto previa richiesta formale dei rappresentanti (modulo B).

#### **5. Convocazione**

1. I rappresentanti degli studenti eletti annualmente in Consiglio di Istituto, sentiti i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe, costituiscono di norma, salva diversa indicazione degli stessi, il Comitato promotore e possono indicare un presidente dell'assemblea. Il Comitato promotore deve annoverare al suo interno almeno uno studente maggiorenne.
2. Ai sensi del c. 1, i rappresentanti degli studenti eletti annualmente in Consiglio di istituto convocano le assemblee previa presentazione di richiesta scritta al Dirigente Scolastico.
3. La convocazione dell'assemblea di istituto deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data prevista, per ragioni organizzative della scuola e degli studenti e per la necessità di informare le famiglie e il personale scolastico. Pertanto, essa deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro la riunione del Consiglio di Istituto precedente alla data di svolgimento.
4. Per il regolare svolgimento dell'assemblea approvata dal Consiglio di Istituto, i rappresentanti degli studenti dovranno consegnare al Dirigente Scolastico l'elenco nominativo degli studenti responsabili dell'allestimento e del regolare svolgimento delle singole attività (modulo C) e l'elenco nominativo degli studenti impegnati nel servizio di sicurezza (modulo D) entro i 5 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea. Nel caso in cui non venga consegnata la documentazione completa entro il già menzionato

termine, la data dell'assemblea potrà essere procrastinata una sola volta in data da concordarsi con il Dirigente Scolastico. Laddove non si ottemperasse alla consegna della documentazione, l'assemblea verrà annullata.

5. A tal proposito, nella prima riunione utile del Consiglio di Istituto per l'anno scolastico di riferimento, vista la complessità dell'istituto e della logistica del polo scolastico, nel quale è ubicata la sede centrale, i rappresentanti eletti annualmente presentano un piano di massima delle assemblee di istituto, per rendere possibile l'attività di coordinamento tra tutte le attività della scuola di spettanza del Dirigente.

6. Alla convocazione delle riunioni per la presentazione delle liste per l'elezione delle rappresentanti di istituto provvede il Dirigente scolastico, ai sensi del c. 1 dell'art. 21 dell'O.M. 215/1991.

## **6. Svolgimento**

1. L'ordinato svolgimento dell'assemblea e l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti devono essere assicurati dal comitato promotore. Il Comitato promotore organizza un adeguato servizio d'ordine sullo svolgimento delle assemblee, che collabora con il personale in vigilanza e i cui componenti devono essere maggiorenni.

2. Ogni alunno, pena irrogazione di opportuno provvedimento disciplinare, è tenuto a:

a) rimanere, durante l'assemblea nell'aula o nell'ambiente presso il quale si tiene l'attività cui risulta iscritto (modulo E); eventuali improcrastinabili necessità personali di allontanamento verranno valutate singolarmente dal servizio d'ordine e dal personale in vigilanza;

b) ritornare celermente, al termine dell'assemblea nell'aula assegnata per il contrappello.

3. All'assemblea di istituto, in base alla normativa, possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

4. Il Dirigente ha potere di intervento nei casi di violazione dei diritti fondamentali degli studenti, delle norme del codice civile e penale, del Regolamento di Istituto e del presente Regolamento delle assemblee studentesche o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Tale intervento è attuato quando il Comitato promotore non sia manifestamente in grado di provvedere in proposito.

5. A tal proposito il Comitato promotore, dopo aver attuato ogni strategia che ritiene necessaria, informa immediatamente la Dirigenza di qualunque criticità verificatasi durante l'assemblea e ne stende opportuna relazione nel verbale dell'assemblea stessa.

6. Il Comitato promotore consegna al Dirigente Scolastico, entro il giorno successivo alla data di svolgimento, il verbale dell'assemblea.

## **CAPO II - Assemblee di classe**

### **8. Funzionamento**

1. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese in orario scolastico.

2. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

3. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e nelle ore di lezione delle stesse discipline.

4. L'assemblea di classe può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione di una giornata.
5. Gli studenti impegnati nelle assemblee di classe sono tenuti al rispetto del Regolamento di Istituto, soprattutto per quanto attiene agli spostamenti all'interno dell'istituto, che devono avvenire solo per improcrastinabili esigenze, segnalate al personale in vigilanza, e uno per volta.
7. L'informazione alle famiglie, relativa alle assemblee di classe, viene divulgata dal Dirigente Scolastico tramite annotazione sul Registro di classe.

## **9. Organizzazione**

L'organizzazione delle assemblee, come abitudine nell'istituto avviene in spirito di collaborazione con i docenti della classe, con particolare riferimento alle tempistiche di convocazione e alle garanzie minime di sicurezza dal punto di vista logistico.

## **10. Convocazione**

1. I rappresentanti degli studenti eletti annualmente in Consiglio di Classe, di norma, si fanno promotori della convocazione delle assemblee, sentiti gli studenti della classe. Essi, per la data delle convocazioni, tengono presente il calendario delle riunioni del Consiglio di classe, in modo da garantire l'opportuna comunicazione tra scuola, studenti e famiglie.
2. Ai sensi del c. 1, i rappresentanti degli studenti eletti annualmente in Consiglio di classe convocano le assemblee previa presentazione di richiesta scritta al Dirigente Scolastico.
3. La convocazione dell'assemblea di classe deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data prevista, per ragioni organizzative della scuola, dei docenti e degli studenti e per la necessità di informare le famiglie e il personale scolastico. Pertanto, essa deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro i tre giorni antecedenti la data di effettuazione.
4. Alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei rappresentanti di classe provvede il Dirigente scolastico, ai sensi del c. 1 dell'art. 21 dell'O.M. 215/1991.

## **11. Svolgimento**

1. L'ordinato svolgimento dell'assemblea e l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti devono essere assicurati dai rappresentanti di classe che presiedono a turno l'assemblea in collaborazione con il personale in servizio.
2. Ogni alunno, pena l'irrogazione di opportuno provvedimento disciplinare, è tenuto a rimanere, durante l'assemblea nell'aula. Eventuali improcrastinabili necessità personali di allontanamento verranno valutate singolarmente dal personale in vigilanza.
3. All'assemblea di classe, in base alla normativa, possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
4. Il Dirigente ha potere di intervento nei casi di violazione dei diritti fondamentali degli studenti, delle norme del codice civile e penale, del Regolamento di Istituto e del presente Regolamento delle assemblee studentesche o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Tale intervento, delegabile al docente di classe in servizio, è attuato quando i rappresentanti di classe non siano manifestamente in grado di provvedere in proposito.

5. A tal proposito i rappresentanti di classe, dopo aver attuato ogni strategia che ritengono necessaria, informano immediatamente il docente di classe in servizio e la Dirigenza di qualunque criticità verificatasi durante l'assemblea e ne stendono opportuna relazione nel verbale dell'assemblea stessa.
6. I rappresentanti di classe consegnano al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, entro il giorno successivo alla data di svolgimento, il verbale dell'assemblea.

## **12. Norme finali**

1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta dei rappresentati degli studenti del Consiglio di Istituto, previa delibera del medesimo.
2. Il presente Regolamento, approvato in data \_\_\_\_\_, viene divulgato tramite il sito di istituto ed entra immediatamente in vigore.